

Egregio signor  
Renato Bison  
Presidente PLR Claro  
6702 Claro

Bellinzona, 20 giugno 2005

**Ratifica statuti sezionali**

Egregio signor Bison,

la presente per comunicarle che nella seduta di Comitato Cantonale del 16 giugno 2005 il vostro statuto del 11 maggio 2005 è stato ratificato. Facciamo osservare che in assenza di norme sul quorum per le deliberazioni del comitato e dell'ufficio presidenziale sezionali, fa comunque stato la norma cantonale che richiede la presenza della maggioranza dei membri:

*Art. 15: "I Comitati e le Direttive deliberano validamente soltanto quando è presente la maggioranza dei loro membri. Le assemblee di Sezione e di Distretto, il Comitato Cantonale e il Congresso possono deliberare anche senza tale quorum."*

La versione originale rimane depositata in Segreteria assieme ad una copia della presenta ratifica.

Cordiali saluti.

Per il PARTITO LIBERALE RADICALE TICINESE

  
Reto Malandrini, segretario

**Annesso:** statuto timbrato e firmato

# Statuto Sezione PLR Claro

---

## Norme generali

### Art. 1

E' costituita nel comune di Claro una sezione del Partito Liberale Radicale Ticinese (in seguito detta "Sezione"), retta dal presente statuto, da quello cantonale e dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

### Art. 2

La Sezione ha lo scopo di difendere e attuare i principi ideali e programmatici del Partito Liberale Radicale Ticinese, cooperando con gli organi distrettuali e cantonali. Essa partecipa attivamente all'amministrazione della cosa pubblica, secondo indirizzi e obiettivi fissati dal programma del partito.

### Art. 3

All'interno della Sezione possono essere costituite nello spirito degli art. 1 e 2 del presente statuto, speciali organizzazioni quali, ad esempio:

- gruppo giovani liberali
- gruppo donne liberali
- gruppo liberali patrizi

### Art. 4

I gruppi di cui all'art. 3 devono essere riconosciuti dall'assemblea sezionale. Il comitato ne preavvisa il riconoscimento. Per il resto, detti gruppi godono di autonomia organizzativa e operativa.

## Soci

### Art. 5

Possono aderire alla Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel comune e gli attinenti del Comune domiciliati in un altro comune in Svizzera o all'estero.

### Art. 6

I cittadini stranieri domiciliati nel Comune, che condividono valori e postulati del Partito, come pure gli scopi della Sezione, possono partecipare a pieno titolo alle attività della Sezione.

### Art. 7

I soci hanno uguali diritti e doveri, sono eleggibili a tutte le cariche eccettuato nei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dallo statuto.

### Art. 8

Il socio che cambia domicilio segnala il trasferimento alla Sezione, la quale informa la Sezione del Comune in cui il socio si trasferisce. L'ammissione di soci che provengono da altre Sezioni avviene di diritto.

**Art. 9**

Le dimissioni dal Partito devono essere presentate per iscritto al Comitato della Sezione. La Sezione comunica alla Segreteria cantonale, anche dimissioni da funzioni cantonali o distrettuali.

**Organi, competenze****Art.10**

Gli organi della sezione sono:

- l'Assemblea
- il Comitato
- il Comitato allargato
- la Commissione di revisione dei conti

**Art. 11**

Le deliberazioni degli organi sezionali sono valide se approvate dalla maggioranza dei membri presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, a parità di voti decide il presidente. Le modifiche statutarie sono decise quando è espressa una maggioranza pari ai due terzi dei presenti.

**Art. 12**

L'assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è costituita da tutti i soci della sezione. Essa è validamente costituita ed abilitata a deliberare qualunque sia il numero dei presenti ha le seguenti competenze:

- a) determina la politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali
- b) fissa e approva il programma d'attività della Sezione
- c) elegge il Comitato di Sezione e ne nomina il Presidente; elegge il Comitato allargato e la Commissione di revisione (i revisori dei conti non possono essere membri del Comitato o del Comitato allargato)
- d) designa i candidati per le elezioni comunali
- e) designa il rappresentante della Sezione ed un supplente alla Conferenza dei Sindaci
- f) elegge il delegato nel Comitato cantonale
- g) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale
- h) delibera sulla gestione finanziaria della Sezione, fissa la tassa sociale
- i) modifica e approva lo statuto della Sezione.

**Art. 13**

Se non risulta disponibile neppure un Municipale, alla Conferenza dei Sindaci viene nominato un socio della Sezione, interessato alle tematiche regionali.

**Art. 14**

L'Assemblea, in forma ordinaria, è convocata dal Comitato almeno una volta all'anno, con preavviso minimo di 8 giorni. Essa deve essere convocata anche quando lo richiedono espressamente l'Ufficio presidenziale sezionale o almeno un quinto dei soci.

**Art. 15**

Il Comitato dirige l'azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle decisioni dell'Assemblea. Esso è composto di almeno 5 membri e nomina al suo interno un Vicepresidente, un Segretario ed un Cassiere.

Il Comitato allargato è composto di almeno 10 membri. I gruppi di cui all'art. 3 del presente statuto e le Frazioni di Claro hanno diritto ad un rappresentante. I Municipali e il responsabile del gruppo in Consiglio comunale sono membri di diritto.

**Art. 16**

Il comitato e il Comitato allargato sono nominati per un periodo di 4 anni, entro un anno dalle elezioni comunali. La carica di Presidente ha una durata quadriennale. Egli può essere rieletto per due ulteriori mandati.

**Art. 17**

Il Comitato formula all'indirizzo dell'Assemblea una proposta relativa

- al programma di attività sezionale;
- all'elezione dei delegati negli organi cantonali, distrettuali e comunali.

Al comitato spettano tutte le competenze non assegnate esplicitamente ad altri organi della sezione.

**Art. 18**

Il Comitato è convocato dal Presidente secondo le necessità, ma almeno una volta all'anno.

**Art. 19**

Il Comitato allargato raccoglie ed elabora i problemi riportati dai rappresentanti delle differenti aree; dà sostegno operativo al Comitato, in particolare per le attività politiche, sociali, ricreative ecc.

**Art. 20**

Il Comitato allargato è convocato dal Presidente della Sezione secondo necessità, ma almeno una volta all'anno.

**Organizzazione e contributi****Art. 21**

Gli aderenti alla Sezione sono tenuti a versare la tassa sociale, che dà diritto al voto assembleare.

**Art. 22**

I soci che ricoprono cariche pubbliche comunali, distrettuali e cantonali, nonché i membri degli organi sezionali sono tenuti a versare un contributo alla Sezione. Il contributo è fissato dal Comitato sezionale.

**Art. 23**

I conti della Sezione chiudono di regola al 31 dicembre e dovranno essere trasmessi ai revisori entro 30 giorni per la verifica di loro competenza.

**Art. 24**

La commissione di revisione rassegna un rapporto scritto all'assemblea ordinaria in merito alla verifica della gestione finanziaria.

**Art. 25**

E' esclusa la responsabilità dei soci per gli impegni assunti dalla Sezione.

**Disposizioni finali**

**Art. 26**

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea sezionale del 11 maggio 2005 ed entra in vigore con effetto immediato. Con la sua entrata in vigore è abrogata ogni altra norma, statuto o regolamento sezionale.

**Disposizioni transitorie**

**Art. 27**

La verifica e l'approvazione del nuovo statuto tramite il Comitato cantonale avverrà presumibilmente entro *fine 2005*.

  
PARTITO LIBERALE RADICALE TICINESE  
SEGRETERIA CANTONALE  
Viale Stazione 11  
Casella postale 2295  
6501 Bellinzona